

DELIBERAZIONE 13 GIUGNO 2023

263/2023/E/RIF

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'IMPLEMENTAZIONE DELL'ANAGRAFICA TERRITORIALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, ANCHE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL BONUS SOCIALE RIFIUTI PER GLI UTENTI DOMESTICI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI E DEI SISTEMI PEREQUATIVI NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1254^a riunione del 13 giugno 2023

VISTI:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” e, in particolare, l'articolo 3-bis;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: legge 205/17);
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/19);
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;

- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, avente ad oggetto “Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 gennaio 2020, 13/2020/A, recante “Approvazione della Convenzione tra l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani per l’esercizio, la manutenzione e lo sviluppo del sistema di gestione dei bonus sociali nazionali (SGate) e per lo sviluppo delle ulteriori attività in materia di bonus sociali nazionali previste dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157”;
- la deliberazione 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com s.m.i, recante “Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico” (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (di seguito: deliberazione 363/2021/R/rif) e il relativo Allegato A (di seguito: MTR-2);
- la deliberazione 15 marzo 2022, 102/2022/R/com, recante “Disposizioni in materia di obblighi informativi di natura anagrafica a carico degli operatori dei settori di competenza dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Testo integrato anagrafica operatori (TIAO)” (di seguito: deliberazione 102/2022/R/com) e il relativo Allegato A (di seguito: TIAO);
- la deliberazione 15 marzo 2022, 106/2022/R/com, recante “Disciplina semplificata per il riconoscimento e la liquidazione del bonus sociale idrico per l’annualità 2021 e modifiche alla deliberazione dell’Autorità 63/2021/R/com in tema di comunicazioni di esito del procedimento”;
- la deliberazione 8 novembre 2022, 554/2022/R/com, recante “Disciplina semplificata per il riconoscimento e la liquidazione del bonus sociale elettrico relativo alle annualità 2021 e 2022 a forniture servite da reti di distribuzione non interconnesse”;
- la deliberazione 6 dicembre 2022, 651/2022/R/com, recante “Disciplina semplificata per il riconoscimento e la liquidazione del bonus sociale idrico per gli anni di competenza 2021 e 2022 e modifiche all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 554/2022/R/com”;
- la deliberazione 21 giugno 2022, 271/2022/R/rif, recante “Avvio di procedimento per la definizione della componente perequativa a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati di cui all’articolo 2, comma 8, della legge 17 maggio 2022, n. 60” (di seguito: deliberazione 271/2022/R/rif);
- la deliberazione 21 febbraio 2023, 62/2023/R/rif, recante “Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale

(2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

- il documento per la consultazione dell’Autorità 22 novembre 2022, 611/2022/R/rif, recante “Sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti. Orientamenti per l’introduzione dei sistemi di perequazione connessi al rispetto della gerarchia dei rifiuti e al recupero dei rifiuti accidentalmente pescati” (di seguito: documento per la consultazione 611/2022/R/rif);
- la comunicazione del 14 aprile 2023, avente ad oggetto “Relazione ai sensi dell’art. 5, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 - Richiesta di informazioni”, inviata dall’Autorità alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito: comunicazione del 14 aprile 2023).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, “*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea*”, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono esercitate “*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95*”;
- per lo svolgimento, tra l’altro, delle funzioni di cui al precedente alinea, l’articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95, prevede che l’Autorità richieda “*ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività*”; l’articolo 2, comma 22, della medesima legge stabilisce altresì che “*le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all’Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l’adempimento delle relative funzioni*”;
- l’Anagrafica degli esercenti dei servizi regolati si è rivelata uno strumento efficace per l’esercizio delle funzioni intestate all’Autorità nel quadro della legge 481/95, nonché uno strumento di semplificazione dell’azione amministrativa tramite la smaterializzazione dei flussi informativi con gli operatori e la creazione di un unico punto di accesso ai servizi *on-line* e alle raccolte dati dell’Autorità;
- con la deliberazione 102/2022/R/com, l’Autorità, per esigenze di semplificazione e razionalizzazione della regolazione, ha riunito in un unico Testo integrato (TIAO) gli obblighi informativi di natura anagrafica e territoriale posti a carico degli operatori dei settori di competenza dell’Autorità, abrogando, per quanto di interesse in questa sede, la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2018 715/2018/R/rif in materia di accreditamento degli esercenti il servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché degli Enti competenti all’Anagrafica Operatori dell’Autorità in quanto interamente traslata nel citato TIAO.

- la menzionata deliberazione 102/2022/R/com regola altresì la trasmissione delle informazioni relative all'articolazione territoriale e impiantistica delle attività svolte dai soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità;
- la deliberazione 363/2021/R/rif, concernente il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio (2022-2025), ha confermato il perimetro delle attività del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

CONSIDERATO CHE:

- il legislatore nazionale, con l'articolo 57-bis, del decreto-legge 124/19, innovando la disciplina in materia di bonus sociali per disagio economico, ha previsto il riconoscimento automatico delle agevolazioni a favore dei clienti e degli utenti finali vulnerabili aventi diritto; tale disciplina è contenuta, per quanto attiene alle modalità applicative del meccanismo, nella deliberazione 63/2021/R/com;
- il menzionato articolo 57-bis, al comma 2, ha altresì disposto che:
 - *“al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicur[i] agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato”;*
 - *l'Autorità “definisca, con propri provvedimenti, le modalità attuative [per l'erogazione del menzionato bonus], tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze”;*
- in analogia con le modalità applicative del bonus sociale negli altri settori regolati - elettrico, gas ed idrico – sia necessario prevedere la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione tariffaria a favore degli utenti domestici del servizio di gestione dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate tramite l'applicazione di meccanismi perequativi.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la menzionata deliberazione 363/2021/R/rif, l'Autorità ha previsto l'introduzione di un meccanismo perequativo volto a promuovere il rispetto della gerarchia dei rifiuti, al fine di supportare la transizione verso una gestione efficiente e sostenibile del ciclo dei rifiuti urbani;
- in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 8, della legge 60/22, con la deliberazione 271/2022/R/rif, l'Autorità ha avviato un procedimento nell'ambito del quale disciplinare i criteri e le modalità per la definizione della

componente per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, prevedendo l'adozione di un'impostazione innovativa, armonizzata e semplificata delle modalità di funzionamento dei sistemi di perequazione previsti dalla normativa vigente o prospettati dall'Autorità, finalizzata a ridurre la complessità gestionale di tali sistemi e, conseguentemente, i relativi oneri;

- in tale ambito, con il documento per la consultazione 611/2022/R/rif l'Autorità ha delineato i propri orientamenti in merito all'implementazione di tali meccanismi di perequazione, in relazione alla quantificazione delle componenti e alle relative modalità di gestione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- lo svolgimento delle attività di erogazione del bonus sociale rifiuti e, più in generale, il funzionamento dei meccanismi perequativi richiede il censimento dei soggetti coinvolti, nonché di disciplinare lo scambio di informazioni tra i medesimi, mantenendole costantemente aggiornate, con particolare riferimento ai Comuni serviti dai gestori e ai servizi erogati dai medesimi;
- specificatamente riguardo al bonus sociale rifiuti, l'articolo 57-bis del più sopra richiamato decreto-legge 124/19 ha disposto che l'Autorità:
 - *“definisc[a] (...) le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus tra il Sistema informativo integrato e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (Sgate) al fine di assicurare il pieno riconoscimento ai cittadini delle altre agevolazioni sociali previste”* (comma 5);
 - *“stipul[i] un'apposita convenzione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani al fine di assicurare una capillare diffusione tra i cittadini delle informazioni concernenti i bonus sociali relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati e per la gestione dei bonus sociali i cui beneficiari non risultano identificabili attraverso procedure automatiche”* (comma 6);
- come già previsto per altri settori regolati, la disponibilità di un'Anagrafica territoriale costantemente aggiornata - ponendo l'obbligo ai soggetti interessati di comunicare le variazioni rispetto ai Comuni serviti - risulta necessaria per le diverse finalità dell'Autorità, evitando in tal modo di reiterare nel tempo le medesime richieste agli operatori.

RITENUTO CHE SIA NECESSARIO:

- disciplinare lo scambio di informazioni per lo svolgimento delle attività di erogazione del bonus sociale rifiuti e il funzionamento dei meccanismi perequativi nel settore dei rifiuti urbani;
- implementare l'Anagrafica Territoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani (ATRIF) al fine di disporre di informazioni relative agli Enti territorialmente

competenti (di seguito: ETC), ivi inclusi gli Enti di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (di seguito: EGATO), nonché ai gestori delle attività di raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e gestione tariffe e rapporto con gli utenti, che operano in ciascun Comune del territorio nazionale;

- ai fini della prima compilazione di tale Anagrafica, allo scopo di minimizzare l'onere amministrativo per gli ETC, inclusi gli EGATO, utilizzare le informazioni relative ai Comuni in cui essi operano, acquisite dall'Autorità nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle predisposizioni tariffarie, delle risposte fornite dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano alla comunicazione del 14 aprile 2023 in materia di assetti del settore dei rifiuti urbani, nonché dell'Anagrafica Operatori, chiedendo ai medesimi di verificarle o, laddove necessario, di integrarle e aggiornarle entro il 20 luglio 2023;
- porre, altresì, in capo ai gestori delle attività di raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e gestione tariffe e rapporto con gli utenti, l'obbligo di confermare ovvero integrare le informazioni presenti nell'ATRIF nel periodo intercorrente tra il 21 luglio 2023 e l'11 settembre 2023;
- a partire dal 12 settembre 2023, stabilire l'obbligo per gli ETC, inclusi gli EGATO, e i gestori delle attività di raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e gestione tariffe e rapporto con gli utenti di mantenere costantemente aggiornate le informazioni contenute nell'ATRIF, comunicando ogni variazione entro 15 giorni dal suo verificarsi.

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO CHE:

- le informazioni disponibili nell'ATRIF possano essere successivamente trasmesse a SGate per la gestione operativa del bonus sociale per i rifiuti, evitando in tal modo una duplicazione di richieste agli operatori;
- l'ATRIF sia pubblicata sul sito internet dell'Autorità, al fine di dare trasparenza sulla presenza degli ETC, inclusi gli EGATO, e dei gestori dell'attività di raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione tariffe e rapporto con gli utenti operanti sul territorio nazionale

DELIBERA

1. di implementare un'Anagrafica Territoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani (ATRIF), contenente le informazioni in merito ai Comuni in cui operano i gestori, con riferimento alle attività di raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
2. di utilizzare le informazioni già acquisite dall'Autorità nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle predisposizioni tariffarie, delle risposte fornite dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano alla comunicazione del 14 aprile 2023 in materia di assetti del settore dei rifiuti urbani, nonché

- dell'Anagrafica Operatori, per la prima compilazione dell'ATRIF;
3. di prevedere l'obbligo, per gli ETC, inclusi gli EGATO, di verificare e validare tali informazioni ed eventualmente di integrarle o aggiornarle, ove necessario, entro il 20 luglio 2023, utilizzando a tale scopo il protocollo informatico di comunicazione predisposto dall'Autorità, a norma dell'articolo 9 del TIAO;
 4. di prevedere l'obbligo, per i gestori delle attività di raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e gestione tariffe e rapporto con gli utenti, di verificare e, laddove necessario, integrare o aggiornare le informazioni presenti nell'ATRIF, nel periodo intercorrente tra il 21 luglio 2023 e l'11 settembre 2023, utilizzando a tale scopo il protocollo informatico di comunicazione predisposto dall'Autorità, a norma dell'articolo 9 del TIAO;
 5. di prevedere l'obbligo per gli ETC, inclusi gli EGATO, e i gestori delle attività di raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e gestione tariffe e rapporto con gli utenti di mantenere costantemente aggiornate le informazioni contenute nell'ATRIF, comunicando ogni variazione entro 15 giorni dal suo verificarsi, a partire dal 12 settembre 2023;
 6. di prevedere che le informazioni disponibili nell'ATRIF possano essere successivamente trasmesse a SGAt e per la gestione operativa del bonus sociale rifiuti;
 7. di pubblicare, sul sito internet dell'Autorità, le informazioni raccolte tramite l'ATRIF, al fine di dare trasparenza sulla presenza degli ETC, inclusi gli EGATO, nonché dei gestori dell'attività di raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione tariffe e rapporto con gli utenti, operanti sul territorio nazionale;
 8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

13 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini